

lu

DELIBERAZIONE N. 62

OGGETTO: Legge 27 luglio, 2004, n.186. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n.136 recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre disposizioni connesse.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE (Seduta del 28.09.04)

VISTO l'art. 3, comma 5, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni;

VISTO il DPR 24 settembre 1997, n. 366;

VISTA la legge 27 luglio 2004, n. 186 che all'art. 1 quater, dà facoltà ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno d'età;

CONSIDERATO che il suddetto articolo dà facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta, in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi;

Il Segretario
lu

TENUTO CONTO delle disposizioni in materia di riduzione programmatica del personale di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, nonché all'art. 34, comma 22, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ed all'art. 3, commi 53 e 69, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

TENUTO CONTO che il trattenimento in servizio di tale personale grava sul contingente numerico e, in quanto apicale delle diverse qualifiche, in misura considerevole sul contingente finanziario autorizzato in deroga al divieto di assunzione a tempo indeterminato, disposto annualmente dalle leggi finanziarie;

PRESO ATTO che il contingente autorizzatorio di tali assunzioni, già oggi notevolmente limitato, potrebbe essere destinato a subire ulteriori riduzioni in conseguenza delle manovre finanziarie che annualmente interessano il settore del pubblico impiego quale destinatario principale del contenimento della spesa pubblica;

CONSIDERATO che l'onere finanziario derivante dal mantenimento in servizio di tale personale apicale risulta particolarmente rilevante in relazione al livello retributivo conseguito anche in ragione dell'anzianità di servizio maturata;

TENUTO CONTO, altresì, dell'impatto negativo che l'applicazione della norma in esame produrrebbe nel contesto organizzativo e funzionale dell'Istituto in relazione agli squilibri nel più generale processo di avvicendamento generazionale che ha contraddistinto la politica gestionale dell'Istituto negli ultimi anni;

VALUTATO che l'applicazione della normativa in argomento, per i motivi sopra indicati, non trova, allo stato, possibilità di attuazione nel contesto organizzativo-gestionale dell'Istituto;

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

SU proposta del Direttore Generale,


Il Segretario



DELIBERA

di non accogliere, tenuto conto del quadro normativo vigente nonché dell'attuale contesto organizzativo-gestionale dell'Istituto, le richieste di trattenimento in servizio oltre il limite di sessantasette anni di età, avvalendosi, in tal senso, della facoltà assegnata all'Amministrazione dall'art. 1 quater della legge 27 luglio 2004, n. 186, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 28 maggio 2004, n. 136.

Visto:
IL SEGRETARIO
Dott.ssa Lauretana Neroni



Visto:
IL PRESIDENTE
Avv. Gian Paolo Sassi

